

18-11-2019

**ACCORDI INTERNAZIONALI:** conclusi con gli stati terzi. Sono una fonte del diritto al di sotto dei trattati, si trovano al di sotto dei principi. Essi sono al di sopra degli atti di diritto derivato, dedotto dall'art.206 del TFUE, perché se le istituzioni sono vincolate dal contenuto dell'accordo.

La procedura di formazione degli accordi è legiferata dall'art.218 del TFUE. Il consiglio deve autorizzare la Commissione a negoziare, e spesso il consiglio partecipa alla procedura di negoziazione per monitorare la Commissione, attraverso la formazione di comitati speciali.

Gli accordi internazionali sono di diversi di tipi (ne analizziamo uno):

- **ACCORDI DI ASSOCIAZIONE:** art.217 del TFUE. → prevedono la nascita di una nuova entità tra l'unione europea e gli stati terzi. L'unione europea ha concluso accordi di associazione con i paesi ACP in via di sviluppo prevedendo la nascita di un'associazione. Viene prevista anche la nascita di organi specifici per l'associazione quali:
  - 1) **CONSIGLIO** → costituito da rappresentanti dell'UE e dai rappresentati dei paesi ACP. Ha potere decisionale con l'unanimità
  - 2) Un ente costituito da soggetti indipendenti dagli stati che lavorano negli interessi dell'associazioni (simile alla commissione).

L'obiettivo dell'associazione è quella di creare degli aiuti da erogare in loco nei paesi in via di sviluppo. Prevede corsi di formazione e istruzione a favore degli ACP, creando opportunità per i Paesi ACP in modo da permettere uno sviluppo che possa essere utilizzato dall'interno. Gli accordi di associazione hanno il pregio di favorire il miglioramento dell'economia locale.

#### **PRINCIPI CHE SI APPLICANO ALLE FONTI:**

- 1) **PRINCIPIO DI DIRETTA APPLICABILITA'** → permette di chiarire quando le norme dell'unione europea trovano applicazione e rispetto a quali soggetti tali norme producono effetti (diritti e doveri). È un principio elaborato dalla corte di giustizia. Il problema da risolvere era riconducibile a tutte quelle norme che sono rivolte agli stati e ci si chiede se queste norme possano produrre diritti in capo ai cittadini. Questo diritto prevede che se le norme dei trattati hanno determinate caratteristiche (precisione, dettagli..), allora tali norme possono creare diritti e obblighi anche in capo ai cittadini, che potranno far valere i propri diritti anche davanti alle autorità giudiziarie nazionali. Questa procedura è detta "efficacia verticale". Questo principio è stato elaborato nell'ambito della sentenza "Van Gend & Loos" del 1963 → quando è entrato in vigore il trattato della CEE, era stato previsto che gli stati dovessero impegnarsi a non aumentare i dazi ma a ridurli e progressivamente eliminarli. La ditta Van Gend & Loos, nel 1960, si era vista applicare dazi maggiori rispetto a quelli in vigore dal '58. Decise quindi di promuovere una causa contro lo stato. Inizialmente il giudice olandese fa capire alla ditta che non può far valere il trattato ma al massimo intentare una causa per inadempimento, ma decide comunque di sospendere il procedimento e mandare le cause alla Corte di Giustizia. La corte di giustizia decise di applicare il diritto di Diretta applicabilità, in quanto si trattava effettivamente di un caso di norma che poteva produrre effetti sia nei confronti dello stato sia nei confronti dei diretti cittadini.

#### **TRA FONTI DI DIRITTO DERIVATO È PREVISTA L'EFFICACIA DIRETTA DELLE NORME:**

- **Regolamenti** → atti che hanno portata generale, sono rivolti allo stato. Il problema non si pone. Produce effetti come se fosse una norma interna. L'efficacia riconosciuta ai regolamenti ha una diretta applicabilità totale, si può far valere anche nei confronti dei privati cittadini.
- **Direttive** → hanno come destinatari solo gli stati. Può capitare che possa essere applicata la diretta applicabilità quando: 1) la direttiva contempla un obbligo di *non facere*; 2) la direttiva si limita a ribadire obblighi già espressi nei trattati; 3) si tratta di direttive dettagliate (hanno le caratteristiche di precisione che producono immediatamente effetti all'interno dello stato). Alle direttive viene data efficacia diretta verticale, il cittadino deve far valere i diritti della direttiva solo nei confronti dello stato. Non si ritiene che possa essere riconosciuta una valenza orizzontale, ovvero tra privati.
- **Decisioni** → possono avere come destinatario:
  - a) Il privato cittadino: la decisione segue la regola del regolamento quindi è per definizione direttamente applicabile
  - b) Lo stato: la decisione segue la regola della direttiva, ha un'efficacia mediata salvo particolare casi.

- 2) **PRIMATO DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA** → si intende quel principio secondo cui in caso di conflitto contraddittorio o incompatibile tra una norma dell'Unione Europea e una norma nazionale, la norma UE prevale.

Questo principio nacque con la causa Costa vs. Enel, con la sentenza della corte di giustizia del 1964.

Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee che ha affermato, per la prima volta, il **principio del primato del diritto comunitario** (v.) sul diritto nazionale in caso di conflitto, di contraddizione o di incompatibilità tra le norme dei due diversi ordinamenti.

La causa fu sollevata dall'avvocato Costa che, ritenendosi leso dalla nazionalizzazione dei mezzi di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica in Italia, si rifiutò di pagare un'esigua bolletta alla nuova impresa (ENEL) sostenendo che la legge di nazionalizzazione era contraria ad alcune disposizioni del Trattato di Roma. Il giudice conciliatore dinanzi al quale fu portata la causa, ritenne di doversi rivolgere alla Corte di Giustizia. Nel frattempo la Corte costituzionale italiana intervenendo in merito alla legge istitutiva dell'ENEL (sent. n. 14, 24 febbraio 1964), affermava che, poiché i trattati comunitari erano stati ratificati con una legge ordinaria, questi trattati non sfuggivano ai comuni principi sulla successione tra leggi e, quindi, potevano essere abrogati o modificati da norme interne successive. A questa sentenza si appellava il governo italiano contro la ricevibilità del **rinvio pregiudiziale** (v.) alla Corte di Giustizia operato dal giudice conciliatore il quale avrebbe dovuto, secondo il nostro ordinamento, applicare la legge italiana anche se contraria a norme di un Trattato internazionale.

La posizione della Corte di Giustizia fu nettamente diversa. Quest'ultima infatti affermò che:

- con l'istituzione della Comunità gli Stati membri hanno limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e creato un complesso di diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi;
- tale limitazione di sovranità ha come corollario l'impossibilità per gli Stati di far prevalere contro tale ordinamento un provvedimento unilaterale ulteriore; se ciò accadesse sarebbe scosso lo stesso fondamento giuridico della Comunità.

- Simmenthal → 1978. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A61977CJ0106#12>

#### **ADATTEMENTO DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA NELLO STATO ITALIANO:**

Lo stato italiano ratifica i trattati UE con una legge di ratifica, è una legge ordinaria (nella gerarchia delle fonti sta sotto alla costituzione). Altri stati, di fronte alla ratifica, hanno deciso di attribuire un rango soprastante alle leggi ordinarie, introducendo all'interno della costituzione un riferimento specifico all'Unione Europea → clausole europee.

Così facendo l'ordinamento UE acquisisce un valore costituzionale. L'Italia ha introdotto questa possibilità nel 2001.